



Legge 15 dicembre 482, n. 1999,
Norme in materia di minoranze linguistiche storiche

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO E AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL VENETO AVVISO 2025

Di seguito si segnalano alcune indicazioni operative per la presentazione delle domande di finanziamento (anno 2025) sulla Legge n. 482/1999 da parte di Enti locali, Camere di Commercio, Aziende sanitarie locali del territorio veneto. Tali indicazioni sono state estrapolate, oltre che dalla citata Legge e dal suo Regolamento di attuazione (DPR 2 maggio 2021, n. 345), anche dall'Avviso di finanziamento 2025, dai Criteri triennali per la ripartizione dei fondi per il triennio 2023-2025, dalle *Linee guida per la rendicontazione* (novembre 2024) e dalle FAQ presenti nel sito ministeriale. L'elaborato contiene inoltre ulteriori delucidazioni da parte del Ministero, chieste dalla Regione, segnalate nel testo con *.

Il presente documento vuole essere una guida breve e non sostituisce i documenti/indicazioni citati.

INDICAZIONI GENERALI

- a. L'Avviso 2025 è pubblicato nei siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (<https://www.affariregionali.it/it/aree-tematiche/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/istruttoria-e-attivita-di-supporto/2025-avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti/>) e del Governo (<https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html#DARA>);
- b. Possono partecipare all'Avviso Amministrazioni statali, Enti pubblici non economici a carattere nazionale, Enti locali, Camere di Commercio, Aziende sanitarie locali e Regioni;
- c. La Regione del Veneto è soggetto istituzionale di intermediazione e coordinamento nell'ambito delle procedura di finanziamento dei progetti presentati da Enti locali, Camere di Commercio e Aziende sanitarie locali del suo territorio di riferimento, ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2002;
- d. Le domande di finanziamento devono essere presentate:
 - o attraverso la modulistica messa a disposizione dal Ministero (<https://www.affariregionali.it/it/aree-tematiche/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/istruttoria-e-attivita-di-supporto/>):
 - il modulo di domanda (*Allegato n. 3 – Modulo A* per le richieste di finanziamento in forma aggregata oppure *Allegato n. 4 – Modello S* per le richieste in forma singola);
 - il modulo della dichiarazione sostitutiva (*Allegato n. 5*).
 - A questi vanno aggiunti:
 - il provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'ente/capofila;
 - la marca da bollo (DPR 26/10/1972, n. 642), ove prevista;
 - il documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del richiedente (soggetto singolo o aggregazione).
 - o entro il termine perentorio e a pena di irricevibilità del **entro il 30 aprile 2025**. Le domande devono essere inviate tramite PEC alla Regione del Veneto (relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it) e in copia conoscenza al Ministero (affariregionali@pec.governo.it).

Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Relazioni Internazionali
UO Cooperazione internazionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2794329-4341 - Fax 041/2794390

PEC: relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it e-mail: cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it



- e. Nelle domande di finanziamento i costi per *Linea di intervento* presentata, a pena l'esclusione della *Linea di intervento**, devono essere compatibili con le quote assegnate sotto riportate, come da Tabella F (Allegato 2) dell'Avviso:

LINGUA	<i>Sportello linguistico</i>	<i>Formazione</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Attività culturali</i>	TOTALE
Friulana	€ 4.620,40	€ 770,07	€ 770,07	€ 9.240,80	€ 15.401,34
Germanica	€ 46.625,39	€ 7.770,90	€ 7.770,90	€ 93.250,78	€ 155.417,97
Ladina	€ 49.958,17	€ 8.326,36	€ 8.326,36	€ 99.916,33	€ 166.527,22

- f. Va indicata la data presunta di inizio e fine dell'attività (*cronoprogramma*), ricordando che non saranno riconosciuti costi sostenuti prima della data di avvio comunicata;
- g. Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento (di cui si dovrà dare evidenza nella domanda di finanziamento), non sono ammissibili a contributo interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento;
- h. In caso di domande di finanziamento in aggregazione:
- o l'aggregazione deve risultare dalla sottoscrizione della domanda (*Allegato n. 3 – Modulo A*) di tutti gli enti che la compongono. Qualora il numero degli aggregati o la loro dislocazione territoriale rendano difficoltosa la sottoscrizione congiunta di un unico documento, potrà essere conferita, con atto separato sottoscritto digitalmente ed inviato per PEC all'ente capofila, una specifica delega a presentare la richiesta di finanziamento e a seguire l'iter procedurale;
 - o i Comuni che fanno parte di un'aggregazione non possono presentare altri progetti (né in forma singola né in altre aggregazioni) con le stesse *Linee di intervento* presentate in forma aggregata.
- i. Si evidenzia la clausola del Ministero che dispone che saranno escluse le richieste di finanziamento che riguardano progetti presentati da enti beneficiari che, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni conclude:
- o sono risultati totalmente o ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto;
 - o abbiano omesso l'invio alla Regione della rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione delle attività previste nel progetto.
- j. Il beneficiario di contributo ha l'obbligo di utilizzare il logo ufficiale della Repubblica Italiana e la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo è fornito dall'Amministrazione competente, su supporto informatico, anche ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale. Si consiglia di contattare Dipartimento dell'Editoria del Ministero*.

SPORTELLO LINGUISTICO

La finalità degli Sportelli linguistici è di mettere in grado gli uffici della Pubblica Amministrazione di corrispondere nella lingua minoritaria ammessa a tutela.

- a. Le attività devono avere durata di 12 mesi ma non necessariamente devono coincidere con l'anno solare: i 12 mesi decorrono dalla data di inizio delle attività progettuali e pertanto possono protrarsi anche l'anno successivo alla data di attivazione;
- b. Non possono essere ricondotte allo *Sportello* attività di tipo culturale;

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Relazioni Internazionali

UO Cooperazione internazionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2794329-4341 - Fax 041/2794390

PEC: relazioniinternazionali@pec.regione.veneto.it e-mail: cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it



- c. L'attività, che va descritta, deve rispondere ai seguenti requisiti, che devono essere dichiarati nella richiesta di finanziamento:
- la previsione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale di personale estraneo alla pubblica amministrazione impiegato nel progetto *oppure*, qualora le questo tipo di assunzioni non possano avere luogo, la previsione del ricorso alle restanti modalità fissate dal DPR n. 345/2021 (articolo 6, comma 3)¹. Il personale impiegato deve comunque essere un esperto certificato nell'uso della lingua minoritaria;
 - essere conforme al *Codice dell'Amministrazione digitale*;
 - garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
 - essere attivato in presenza o da remoto o in modalità mista (entrambe le tipologie).
- d. Nella domanda di finanziamento dovranno essere riportati i seguenti dati:
- l'ammontare della retribuzione oraria del personale addetto (v. punto f.);
 - l'orario dello *Sportello* (o di ciascun *Sportello*, se più di uno) e il numero delle ore di apertura settimanale e annuale;
 - numero e costo degli sportellisti e di eventuali traduttori (v. punti e. e f.), sia in forma singola che aggregata;
 - eventuali altri costi dettagliati.
- e. Se si prevede un'attività di traduzione dovranno essere seguite le seguenti regole:
- se uno o più membri dei Consigli comunali, delle Comunità montane o delle Province dichiarano di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita un'immediata traduzione in italiano²;
 - al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana l'ente locale assicura la presenza di PERSONALE INTERPRETE qualificato, che deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti³.
- Alla luce di ciò, si specifica che:
- il lavoro di traduzione organizzato durante il servizio di *Sportello* su testi già in essere, va inteso nell'ambito (e nei costi) dei compiti dello sportellista (e non del traduttore) – v. punto f.;
 - le attività del traduttore/personale interprete devono essere documentate in fase di rendicontazione (es. invio di esiti di incontri/riunioni in cui si evince la sua presenza).
- f. I costi orari standard omnicomprensivi sono:
- 20,00 euro l'ora per sportellista;
 - 30,00 euro l'ora per il traduttore (v. punto e.).

FORMAZIONE LINGUISTICA

Attività per la formazione linguistica riservata a personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni finalizzato ad acquisire competenza nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa e di docenza. Dal 2025, infatti, è possibile organizzare della formazione anche per personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

¹ Gli uffici delle pubbliche amministrazioni [...] possono stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla Legge, ovvero consorzarsi tra loro per le suddette medesime finalità.

² Legge n. 482/1999, art. 7, comma 3).

³ DPR n. 345/2021, art. 4, commi 1, 2 e 3).

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Relazioni Internazionali

UO Cooperazione internazionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2794329-4341 - Fax 041/2794390

PEC: relazioniinternazionali@pec.regione.veneto.it e-mail: cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it



- a. La durata delle attività può essere commisurata alle effettive necessità di realizzazione delle medesime, fermo restando la durata massima di 12 mesi. Questi ultimi decorrono dalla data di inizio delle attività progettuali e pertanto possono protrarsi anche l'anno successivo alla data di attivazione;
- b. E' prevista anche l'offerta della didattica a distanza (v. punto d., penultimo punto);
- c. La preparazione acquisita dai corsisti deve essere comprovata per mezzo di un esame finale (Criteri triennio 2023-2025, art. 3, comma b), che va previsto e documentato*;
- d. Nella richiesta di finanziamento va descritta l'attività e dichiarato:
 - o il numero presunto degli allievi partecipanti e se parteciperà alla formazione personale neoassunto e/o che non ha partecipato a precedenti corsi di formazione analoghi;
 - o il numero dei moduli formativi (massimo 30 ore a modulo) e la finalità di ciascun modulo;
 - o il numero delle ore di lezione totali;
 - o in numero dei docenti (che devono essere dotati di idonea professionalità – da dichiarare) e la retribuzione oraria e totale (v. punto e.);
 - o in numero dei *tutor* (se previsti), incluse le ore di attività e la retribuzione oraria e totale (v. punto e.);
 - o il luogo, il periodo e la sede dei corsi. Si consiglia di specificare se le ore di attività si adeguano alle esigenze della PA;
 - o l'esame finale da tenersi al termine del corso (v. punto c.);
 - o se i corsi sono organizzati in presenza, da remoto o in modalità mista (presenza e remoto) – v. punto b.;
 - o se ci sono ulteriori costi (per un massimo del 10% del costo totale relativo al personale docente e *tutor*).
- e. Costi orari standard omnicomprensivi sono:
 - o 50,00 euro l'ora per il docente;
 - o 30,00 euro l'ora per il tutor.

TOPONOMASTICA

Attività per l'adozione di cartelli bilingui con toponimi in lingua ufficiale e in lingua minoritaria, quest'ultima conforme alla tradizione e agli usi locali.

- a. La durata delle attività può essere commisurata alle effettive necessità di realizzazione delle medesime, fermo restando la durata massima di 12 mesi. Questi ultimi decorrono dalla data di inizio delle attività progettuali e pertanto possono protrarsi anche l'anno successivo alla data di attivazione;
- b. Si specifica che:
 - o il contributo può essere concesso ogni 10 anni: nella domanda si deve esplicitare infatti, a pena di esclusione, di non aver ricevuto finanziamenti per la toponomastica nell'ultimo decennio, sia da fondi sulla Legge n. 482/1999 che da altre fonti di finanziamento;
 - o non è possibile accogliere richieste per cartelli in sola lingua di minoranza in quanto quest'ultima è intesa in aggiunta alla lingua ufficiale: va quindi rispettata la pari dignità grafica delle due lingue⁴.
- c. Non saranno ritenute ammissibili spese per studi, ricerche, raccolta dei toponimi sul territorio e pubblicazioni in formato cartaceo e/o supporti digitali;

⁴ DPR n. 345/01, art. 9, comma 2.



- d. Nella domanda di contributo, in cui va descritta l'attività:
- si consiglia di esplicitare che i cartelli sono conformi alle disposizioni del vigente *Codice della strada*;
 - devono essere presenti i costi di progetto in forma dettagliata + un preventivo di spesa;
 - si consiglia di dichiarare il periodo di organizzazione delle attività.

ATTIVITÀ CULTURALI DI PROMOZIONE LINGUISTICA

Iniziative culturali specifiche per la salvaguardia, la promozione e la diffusione delle lingue ammesse a tutela.

Si segnala che, dal 2025, il Ministero ritiene di indicare e indirizzare gli enti territoriali a stipulare delle convenzioni con gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado nelle quali, tramite a progetti di carattere culturale, si possono svolgere attività di formazione linguistica ai ragazzi in età scolare al fine di incentivare e promuovere l'uso della lingua minoritaria ammessa a tutela.

- a. La durata delle attività può essere commisurata alle effettive necessità di realizzazione delle medesime, fermo restando la durata massima di 12 mesi. Questi ultimi decorrono dalla data di inizio delle attività progettuali e pertanto possono protrarsi anche l'anno successivo alla data di attivazione;
- b. Un'attività può essere presentata anche su più anni ma deve contenere caratteri innovativi e non essere una mera ripetizione dell'attività già realizzata in precedenza. In fase di domanda si consiglia quindi di sottolineare tali aspetti;
- c. Nella domanda, in cui l'attività va descritta, dovranno essere esplicitati:
- l'obiettivo del progetto e l'uso che andrà fatto della lingua minoritaria, la cui tipologia va specificata;
 - l'indicazione dei costi del progetto in forma dettagliata.

Si raccomanda inoltre di specificare:

- se è previsto il coinvolgimento di musei o centri di documentazione multimediale (v. punto c.);
 - se si prevede la partecipazione di ragazzi di età scolare e se l'attività sarà organizzata in sinergia con le scuole;
 - il numero di ciascuna attività e le ore totali di progetto, eventualmente specificando anche eventuali moduli e il monte ore di ciascuno;
 - se la struttura dove saranno svolte le attività è di proprietà pubblica (specificando di cosa si tratta);
 - da chi sarà gestita l'attività (v. punto c. dello *Sportello linguistico*);
 - il numero di operatori coinvolti e la loro tipologia di contratto, il loro costo orario e il totale delle ore di attività che svolgeranno;
 - se i progetti sono organizzati in presenza, da remoto o in modalità mista (presenza e remoto);
 - il periodo, l'orario e il luogo dove verranno organizzate le attività;
 - nel caso in cui:
 - partecipino dei cittadini, stimare quante persone si prevede possano prendere parte all'attività. Se, inoltre, è prevista da parte loro l'iscrizione all'attività e/o si prevede di distribuire loro dei materiali, chiarire eventuali costi da parte loro e quantificarli;
 - sia prevista la stampa di pubblicazioni, dichiarare quante copie si intendono pubblicare e se tali volumi saranno distribuiti alla cittadinanza e con quali costi per loro.
- d. Se si intendono attivare progetti volti a istituire ed assicurare il funzionamento di musei o centri di documentazione multimediale si raccomanda la lettura dell'articolo 7.3.1. dell'Avviso 2025. Tali istituti raccolgano e rendano fruibili, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, il patrimonio di registrazioni storiche sull'uso delle lingue tutelate;

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Relazioni Internazionali

UO Cooperazione internazionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2794329-4341 - Fax 041/2794390

PEC: relazioniinternazionali@pec.regione.veneto.it e-mail: cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it



- e. Si raccomanda che l'attività venga svolta in orario extracurricolare per assicurare la non sovrapposibilità di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 482/1999⁵;
- f. Sono escluse spese per viaggi, attività seminariali, conferenze, convegni, sagre, feste popolari e iniziative analoghe (punto 7.3.2 del Bando 2025).

⁵ Specifica tratta da prescrizioni presenti su Schede ministeriali 2024 di approvazione del progetto.

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Relazioni Internazionali

UO Cooperazione internazionale

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2794329-4341 - Fax 041/2794390

PEC: relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it e-mail: cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it